



A.T.P. S.r.l.
Via Stanislao Solari, 41 00134 - ROMA
atp-srl@legalmail.it

Environmental Solutions Provider S.r.l. (E.S.P. S.r.l.)
Via Largo Luigi Antonelli, 4
00145 Roma
info@pec.esp-italy.com

e, p.c. Consorzio per la Depurazione delle
Acque di Scarico del Savonese S.P.A.
c.a. R.U.P. Sig. Danilo Sirello
postacert@pec.depuratore.sv.it

Fasc. Anac n. 1908/2022/sr (da citare nella risposta)

Oggetto: **Impresa segnalata:** A.T.P. S.r.l. - C.F.: 09011671006
Impresa ausiliaria: - Environmental Solutions Provider S.r.l. in breve E.S.P. S.r.l. 10104291009
Stazione Appaltante: Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.P.A.
(C.F.: 92040230093)
Oggetto dell'appalto: rigenerazione di pannelli filtranti installati su filtri a disco hydrotech.

C.I.G.: 8447080EEB

Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs 50/2016

La stazione appaltante (s.a.) Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.P.A (C.F.: 92040230093) con nota prot. n. 915 del 11/03/2022, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n. 18213, ha segnalato di aver disposto con Determina prot. n. 312 del 28/01/2022, la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la rigenerazione di pannelli filtranti installati su filtri a disco HYDROTECH, C.I.G.: 8447080EEB, stipulato con l'Operatore Economico (O.e.) A.T.P. S.r.l. (C.F.: 09011671006), a causa del mancato rispetto dei termini contrattuali.

In particolare la s.a. ha disposto la risoluzione contrattuale in quanto decorsi i termini contrattuali senza che A.T.P. S.r.l. abbia provveduto alla riconsegna della prima tranche di 710 pannelli rigenerati, e conseguentemente al ritiro dei rimanenti 1.000 circa.



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

Successivamente la s.a. rigettava la nota di A.T.P. S.r.l., rappresentando l'inaccogliabilità della richiesta di proroga, in virtù del fatto che le circostanze addotte a supporto della richiesta "risultavano ben note all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto e in ogni caso non applicabili al contratto in oggetto".

La s.a. ha considerato che *"...la condotta complessiva dell' appalto da parte di A.T.P. S.r.l. - che non ha rispettato il termine contrattuale di completamento dell' appalto, che non ha avanzato alcuna richiesta di proroga prima della scadenza del termine contrattuale, che non ha addotto né prima né dopo la scadenza (a seguito di sollecito da parte di Consorzio S.p.A.), alcuna motivazione circostanziata e specifica circa le cause del ritardo accumulato, che non ha rispettato neppure l' ultimo termine concesso dal Consorzio per la riconsegna dei pannelli - attesta che A.T.P. S.r.l. non è né in grado né intenzionata a portare a termine l' esecuzione del contratto in tempistiche accettabili e compatibili con le esigenze di Consorzio S.p.A..."*.

L'Ufficio ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. ANAC n. 32722 del 2.5.2022.

Con nota prot. ANAC n. 42387 del 3.6.2022 sono pervenute le memorie dell'O.e. segnalato A.T.P. S.r.l. e con nota ANAC 44478 del 10.06.2022 le memorie dell'impresa ausiliaria Environmental Solutions Provider S.r.l. in breve E.S.P. S.r.l. essendo in presenza di un contratto di avvalimento sottoscritto dalle due società il quale, riporta testualmente, tra l'altro:

"... Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

La predetta responsabilità si estende in relazione ai soli requisiti di cui è carente l'impresa ausiliata ed indicati nel presente contratto:

- *fino al collaudo per le opere previste nell'appalto e, dopo quest'ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile;*
- *fino alla conclusione del contratto per la parte riguardante i servizi, le forniture e le attività..."*

Nel predetto contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria E.S.P. S.r.l. si impegna a mettere a disposizione dell'impresa avvalente, i seguenti requisiti:

il requisito tecnico-professionale (la "rigenerazione" di almeno 1000 (mille) pannelli in impianti in esercizio da almeno 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara

Nonché:

le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi collegati al requisito concesso e nel dettaglio:

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

ufficio tecnico:

- n. 1 Responsabile tecnico
- N. 1 responsabile di commessa e progettista
- N. 2 Operai Specializzati

MEZZI E ATTREZZATURE:

- Ford Connect Targa FK997ZP
- Ford Connect Targa EK918ZM
- Martello rotativo Makita HR2470F matricola 2013 163503Y
- Trapano battente Bosch GSB 13RE
- Smerigliatrice angolare Bosch
- Attrezzatura manuale varia



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

KNOWHOW:

complesso delle conoscenze e delle competenze correlate all'esecuzione delle prestazioni svolte per il raggiungimento del requisito oggetto di avalimento.

Posto quanto sopra premesso, l'O.e. segnalato A.T.P. S.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Perluigi Piselli, Daniele Bracci e Gianluca Podda, nelle memorie difensive ha evidenziato che, a causa della ben nota pandemia da Covid-19, il mercato era stato sconvolto da fattori di notevole instabilità dovuti alle ripetute chiusure industriali e commerciali a livello globale. Ciò determinava una straordinaria difficoltà nel reperimento dei più comuni materiali necessari per l'esecuzione del contratto, che conseguentemente causava il prolungamento dei tempi di esecuzione.

- In ragione di ciò, A.T.P. S.r.l. rappresentava al Consorzio che i primi 710 (settecento dieci) pannelli sarebbero stati consegnati entro il 20.01.2022 e che gli ulteriori 1.000 (mille) sarebbero stati ritirati presso l'impianto del consorzio entro la data medesima.

- Pur con una lieve dilazione temporale, in data 27.1.2022 A.T.P. S.r.l. provvedeva alla spedizione al Consorzio Savonese dei primi 128 telai e si apprestava a inviare entro il 28.1.2022 i restanti 582 telai.

Ciononostante il Consorzio Savonese disponeva la risoluzione del contratto con determina del 28.1.2022, con successiva richiesta di escussione della polizza fideiussoria.

Come puntualmente rappresentato al Consorzio Savonese nella corrispondenza avvenuta nel corso del mese di dicembre 2021, i provvedimenti adottati in tutto il mondo durante la gestione dell'epidemia Covid-19 e in particolare nell'autunno del 2021 hanno rappresentato un fattore di notevole instabilità del mercato dovuti alle ripetute chiusure industriali e commerciali a livello globale. Ciò ha determinato una straordinaria difficoltà nel reperimento dei più comuni materiali necessari per l'esecuzione del contratto, che conseguentemente ha causato il prolungamento dei tempi di esecuzione.

- In particolare, gran parte dei materiali da impiegare nell'esecuzione del contratto in oggetto (NEOPRENE, primo residuo da gomma sintetica; POLIESTERE, fibra sintetica), proveniva dalla Cina, dove da un anno a questa parte è in corso una crisi della logistica che sta paralizzando tutti gli approvvigionamenti, con picchi che negli ultimi mesi sono diventati insostenibili, anche a causa delle politiche di lockdown adottate dal governo cinese.

- La situazione sopra descritta, già di per sé drammatica, è stata ulteriormente aggravata dalla recente escalation militare in Ucraina, che ha reso ancora più incerto il sistema degli approvvigionamenti..."

Con le predette memorie A.T.P. S.r.l. chiedeva l'archiviazione del procedimento o, in subordine, nel caso di annotazione riportare nella stessa che:

"la società A.T.P. riferisce che il prolungamento dei tempi di esecuzione contrattuale è dipeso da eventi di forza maggiore, estranei alla sfera di controllo dell'appaltatore, rappresentati dalla crisi negli scambi internazionali e in particolare degli approvvigionamenti determinata dalla pandemia da Covid-19 e dalle gestioni della stessa in Cina, mercato di provenienza dei materiali da impiegare nell'esecuzione dell'appalto".

Relativamente alle memorie presentate dalla ausiliaria E.S.P. S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fraioli, ha esposto quanto segue:

"... Nel contratto si dava espressamente atto che, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata la ATP risultava carente del requisito di capacità tecnico-professionale ovvero "aver portato a termine nei 36 mesi precedenti il bando di gara, con esito positivo, la rigenerazione di almeno 1000 (mille) pannelli in impianti in esercizio da almeno 6 mesi".

A tal fine, la ESP metteva a disposizione tale requisito, tecnico-professionale, unitamente al personale, ai mezzi ed alle attrezzature, nonché del Know How, collegati al requisito concesso, per tutta la durata dell'affidamento.

Successivamente all'aggiudicazione, e per tutta la durata del rapporto contrattuale, la ESP risultava estranea ai rapporti tra le parti contraenti, ovvero tra l'ausiliata e la stazione appaltante. La ESP non ricopriva il ruolo di parte attiva nei rapporti tra



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

le contraenti, né la stazione appaltante, dal canto suo, riteneva di dover coinvolgere la stessa nelle vicende per cui oggi si controverte.

Dalla documentazione di cui all'accesso è emerso, fondamentalmente che, a causa dei ritardi e delle inadempienze, imputabili esclusivamente della ATP, unico interlocutore e destinatario dei reclami allegati all'istanza di trascrizione, la stazione appaltante aveva ritenuto di risolvere il contratto di appalto.

Pertanto la E.S.P. S.r.l. ritiene l'eventuale provvedimento di annotazione nel Casellario informatico illegittimo, ingiusto, fuorviante ed illogico in riferimento al paradigma di correttezza e buona amministrazione imposto dall'art. 97 della Costituzione.

L'avvocato sostiene che "... non si può imputare un inadempimento alla ESP e, quindi, invocare la responsabilità solidale ex art. 89 per il solo dato normativo, senza considerare se ed in che modo le prestazioni, a carico dell'ausiliaria, abbiano inciso ed in che modo, sull'appalto nel suo complesso. Le attività richieste ed espletate dalla ESP, nel contesto dell'appalto, sono state sostanzialmente due: una prima per la fornitura di tele effettuata nel settembre del 2021 ed una successiva per la pulizia di n. 700 telai. Nessuna ulteriore richiesta di intervento è poi intervenuta presso la ESP.

Ora, giova, intanto precisare come alla data del 29/11/2021, indicata come termine ultimo contrattualmente previsto dalla stazione appaltante, la ESP avesse ampiamente adempiuto la prestazione alla stessa demandata dalla società appaltante. Di talché nessun ritardo può essere imputato all'ausiliaria. Non risultano, in atti, ulteriori richieste di intervento nei confronti di ESP, e da questa disattese, né da parte ATP né da parte del Consorzio, tali da giustificare il ricorso alle attività garantite con l'avvalimento.

Non appare, pertanto, condivisibile, l'attivazione della procedura di segnalazione, anche nei confronti della ESP, motivata esclusivamente sulla sussistenza di un rapporto di avvalimento e, pertanto, in ragione della prevista responsabilità solidale ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016..."

Pertanto, la società ausiliaria, per le ragioni esposte nella memoria difensiva, ritiene che la responsabilità solidale in capo alla stessa va senza dubbio limitata alla parte di prestazione eseguita attraverso l'utilizzo delle risorse oggetto del contratto di avvalimento.

La s.a. con nota prot. ANAC n. 44451 del 10.06.2022 forniva alcune precisazioni e chiarimenti, nonché ulteriori informazioni e integrazioni documentali.

Relativamente ai contenuti della memoria ricevuta da A.T.P. S.r.l., rilevava quanto segue:

a) Con riferimento all'importo contrattuale, che A.T.P. S.r.l., definisce "esiguo", e pertanto non idoneo a giustificare l'annotazione nel casellario informatico, si obietta che trattandosi di appalto pubblico, indipendentemente dall'importo contrattuale, l'operatore economico è tenuto al rispetto del contratto e alla sua esecuzione con la dovuta perizia ed impegno e a maggior ragione trova pertanto fondamento la necessità di annotazione nel casellario informatico, a beneficio delle stazioni appaltanti che debbano eseguire appalti di qualsiasi importo.

b) Per quanto concerne l'andamento del rapporto contrattuale, caratterizzato da un ingiustificato ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore, tale da determinare la risoluzione contrattuale disposta dallo scrivente Consorzio con determinazione in data 28 gennaio 2022, alla ricostruzione dei fatti presentata da ATP si oppone che:

- in data 03.12.2021 con nota prot. n. 3654 (già a Vostre mani allegata alla nota 915/2022) Consorzio S.p.A. constatava la decorrenza dei termini contrattuali, fissata contrattualmente nella data del 29.11.2021, senza che fosse pervenuta entro tale termine alcuna richiesta di proroga o ulteriore comunicazione da parte di A.T.P. S.r.l. in merito alle supposte difficoltà di reperimento dei materiali;

- in data 15.12.2021 con nota prot. n. 3822 (già a Vostre mani allegata alla nota 915/2022) A.T.P. S.r.l., adducendo motivazioni generiche e non circostanziate relativamente alla difficoltà di reperimento dei materiali dovute alla pandemia da Covid-19, comunicava la consegna dei primi 710 pannelli in data 20.01.2022 e un presunto ritiro dei 1.000 pannelli rimanenti indicando in maniera indeterminata con una "X" sia tale termine sia una presunta richiesta di proroga (a termini contrattuali già scaduti) con altrettanto indeterminate "XXXXX";

- i primi 128 pannelli sono stati spediti in data 27.01.2022 e consegnati presso l'impianto di Consorzio S.p.A. in data 03.02.2022, disattendendo nuovamente quanto riportato nella predetta comunicazione che prevede la consegna di 710 pannelli in data 20.01.2022. All'uopo si segnala che contrariamente a quanto asserito nella memoria difensiva di A.T.P. S.r.l. la consegna prima parziale di soli 128 pannelli su 1.700 previsti nel contratto, è avvenuta con 66 giorni di ritardo (dal termine



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

contrattuale del 29.11.2021), e che tale ritardo rappresenta una notevole dilazione dei tempi anche in considerazione del fatto che la durata complessiva per l'esecuzione del contratto era stata fissata in 90 giorni solari consecutivi;

- in data 08.04.2022, a seguito di esplicita richiesta avanzata da Consorzio S.p.A., la Società Reale Mutua Assicurazioni, riconosceva legittime le circostanze per l'escussione della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva n. 2020/50/2608010, all'uopo stipulata dal A.T.P. S.r.l. e procedeva al relativo accredito a Consorzio S.p.A;
- gli ulteriori 582 pannelli sono stati consegnati da A.T.P. S.r.l. il 14.03.2022, pertanto ben oltre i termini di risoluzione contrattuale.

c) Con riferimento alla Delibera ANAC n. 227 del 17.05.2022 si rileva quanto segue.

Innanzitutto detta Delibera ha ad oggetto "Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici". Si tratta dunque di disposizioni assunte in seguito ad eventi temporalmente successivi ai ritardi e agli inadempimenti contestati ad A.T.P. e rispetto ai quali non è comunque individuabile alcuna connessione. Il richiamo è pertanto inconferente.

Ciò premesso, va in ogni caso evidenziato che l'ANAC nell'illustrare i criteri per valutare la possibilità di configurare la causa di forza maggiore legata ai predetti eventi quale esimente rispetto al regolare adempimento contrattuale, al fine di escludere l'applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale ha ribadito tra l'altro che:

- "è ascrivibile alla categoria della forza maggiore solo l'evento impreveduto o imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione dell'obligato diretta ad eliminarlo, a condizione che l'evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore";
- il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente deve fornire "i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata".

Poiché la Società A.T.P., al di là dei generici riferimenti dei disagi dovuti alla pandemia non ha mai fornito alcun elemento probatorio documentale idoneo a dimostrare che i propri ritardi erano esclusivamente determinati da eventi di forza maggiore, nonché il proprio impegno a superare e/o mitigare detti effetti negativi, anche sotto questo profilo pertanto il richiamo alla delibera ANAC in nessun modo può influire sulla legittima risoluzione contrattuale deliberata dalla scrivente Stazione appaltante. Del resto si ribadisce che la stipula del contratto in oggetto è avvenuta in data 21.06.2021 e prevedeva la decorrenza della durata contrattuale a partire dal 01.09.2021, pertanto ATP S.r.l. aveva a disposizione un ampio margine di tempo per approvvigionare i materiali necessari per l'esecuzione dell'appalto;

B) Tutto ciò premesso, si sottopongono a Codesta Spettabile Autorità i seguenti ulteriori elementi di valutazione circa il *modus operandi* di A.T.P. S.r.l. confermato anche dagli eventi successivi alla segnalazione prot. 915/2022.

A seguito della fornitura dei primi 128 pannelli, avvenuta come detto in data 03.02.2022, Consorzio S.p.A. ha comunicato ad A.T.P. S.r.l. la presa in consegna degli stessi pannelli con "riserva" constatando fin da subito che l'incollaggio delle tele sul telaio era stato eseguito con metodologia artigianale/manuale e presentava molte irregolarità ed imprecisioni contrariamente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 1 che prevedeva che "Il processo di "rigenerazione" dovrà consistere nel recupero del telaio del pannello filtrante esistente, nella sabbiatura dello stesso, nell'incollaggio della nuova tela equivalente a quella originale, però con apertura di 20 µm, tramite resina adeguata anch'essa equivalente a quella originale e il tutto realizzato tramite adeguato processo produttivo". A seguito della messa in funzione di n. 84 pannelli avvenuta in data 03.03.2022 e segnalata ad A.T.P. S.r.l. con nota prot. 752 del 03.03.2022 (allegata), in data 08.03.2022 con nota prot. 837 (allegata) Consorzio S.p.A. comunicava ad A.T.P. S.r.l. lo scollamento della tela filtrante dai telai di alcuni pannelli ed evidenziava l'inadeguatezza degli stessi allo scopo, procedeva pertanto alla sostituzione dei pannelli danneggiati con altri, non di fornitura di A.T.P. S.r.l. e si riservava di proseguire il monitoraggio dei rimanenti pannelli installati di fornitura di A.T.P. S.r.l. In data 17.03.2022 con nota prot. 1013 (allegata) Consorzio S.p.A. segnalava che a seguito di nuova verifica, ulteriori pannelli presentavano lo scollamento della tela filtrante, per un totale di 21 pannelli su 84 installati, pertanto Consorzio S.p.A. procedeva nuovamente a sostituire i pannelli danneggiati con altri, non di fornitura di A.T.P. S.r.l., riservandosi di proseguire il monitoraggio dei rimanenti pannelli installati di fornitura di A.T.P. S.r.l. In data 30.03.2022 con nota prot. 1146 (allegata) Consorzio S.p.A. constataba che, decorsi 26 giorni dalla data di messa in funzione dei pannelli filtranti forniti da A.T.P. S.r.l., ulteriori pannelli presentavano lo scollamento della tela filtrante dal telaio dei pannelli, per un totale di 39 pannelli su 84 installati (46%) pertanto comunicava la non accettazione della fornitura dei 128 pannelli ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e configurandosi conseguentemente l'inadempimento contrattuale anche nei termini della fornitura eseguita. Si segnala inoltre che, anche per quanto riguarda la successiva



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

fornitura dei 582 avvenuta in data 14.03.2022, ancorché non riconosciuta in quanto avvenuta successivamente alla risoluzione del contratto, anche per questi pannelli si riscontra la medesima metodologia realizzativa artigianale/manuale, con presenza di molte irregolarità ed imprecisioni.

Quanto sopra per evidenziare a Codesta Spettabile Autorità l'inaffidabilità dell'operatore economico sia per quanto attiene il rispetto dei termini contrattuale, sia per l'inadeguatezza ad eseguire l'oggetto dell'appalto.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita pertanto Codesta Autorità a non accogliere la richiesta avanzata da A.T.P. S.r.l., per mezzo dei propri legali, sia per quanto riguarda l'omissione dell'annotazione della risoluzione contrattuale nel Casellario informatico, sia per quanto attiene l'annotazione relativa agli eventi di forza maggiore, evidentemente non applicabili, per quanto riportato nella presente nota, al caso di specie.

Si richiede inoltre che venga integrata l'annotazione di risoluzione del casellario informatico in merito all'inadeguatezza dell'esecuzione dell'appalto a tutela di questa e di altre stazioni appaltanti.

Con successiva nota prot. ANAC n. 50440 del 22.06.2022 la s.a., relativamente alle memorie trasmesse dalla E.S.P. S.r.l., precisava che: "

Innanzitutto si prende atto di quanto riferito da parte di ESP S.r.l. in merito al coinvolgimento da parte di un ulteriore soggetto nello svolgimento delle attività di appalto, evidenziando che la Società Verniciatura Industriale Veneta S.r.l., indicata dalla stessa ESP S.r.l. come "società partner e sub-fornitore" è un soggetto del tutto sconosciuto alla scrivente Stazione Appaltante. In relazione a ciò, non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte di A.T.P. S.r.l., si rimette a Codesta Spettabile Autorità la valutazione circa la legittimità o meno del coinvolgimento di tale soggetto nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività nell'ambito del contratto di cui trattasi, non potendosi escludere pertanto un ulteriore inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Si prende altresì atto che nonostante le note specificatamente intercorse in merito (nota prot. 722/20 già a vostre mani), ATP S.r.l. ha proceduto comunque a far eseguire la "pulizia pirolitica" dei telai, che rappresentano il supporto sul quale incollare delle nuove tele, anziché la pulizia tramite "sabbatura" prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto; questo nonostante le assicurazioni prestate alla Stazione Appaltante (si legga testualmente "...omissis...in riferimento alla pulizia pirolitica indicata, trattasi di mero refuso riguardante una tecnica utilizzata in via alternativa alla sabbatura"), a testimonianza dell'inattendibilità dell'Appaltatore e della mancanza di buona fede nei rapporti con la Stazione Appaltante. Conseguentemente non si può pertanto escludere che tale soluzione tecnica, adottata unilateralmente dall'Appaltatore e difforme da quanto previsto nel Capitolato Speciali d'Appalto, possa essere tra le concause dell'errata esecuzione dell'appalto, ovvero dello scollamento delle tele dai telai metallici.

Si rileva infine che, contrariamente a quanto indicato da ATP S.r.l. nella memoria difensiva del 01.06.2022, dalla memoria di ESP s.r.l. (pagg.3 - 5) si evince inconfutabilmente che il materiale era già in possesso dell'appaltatrice ben prima della data di consegna dei pannelli al Consorzio. In particolare, la fornitura delle tele venne effettuata nel settembre 2021 (pag. 3), successivamente venne effettuata la manutenzione di n. 700 telai in acciaio, talché "il materiale alla data del 15 novembre 2021 era già pronto per la riconsegna, a carico della ATP. Sulle sorti del materiale successivo alla riconsegna la ESP non aveva alcun controllo poiché di competenza della concorrente" (pag. 5).

Tali circostanze confutano in maniera inequivocabile quanto asserito da ATP S.r.l. in merito alla presunta indisponibilità del materiale per l'esecuzione dell'appalto, per le generiche cause ascritte, in maniera a questo punto evidentemente strumentale, alla "pandemia da Covid- 19 e dalla gestione della stessa in Cina".

Ciò premesso, per quanto attiene alle considerazioni di ESP in ordine alla non imputabilità all'ausiliaria dell'inadempimento di ATP e quindi all'esclusione di responsabilità in relazione alla fattispecie concreta, ci si limita a richiamare gli automatismi in termini di responsabilità solidale dell'ausiliario "in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice dei Contratti e ci si rimette sul punto alle valutazioni di Codesta Autorità.

Per quanto attiene alle contestazioni contenute nella memoria di ESP s.r.l. relative all'operato della scrivente Stazione Appaltante e segnatamente all'affermazione per cui "La responsabilità del buon esito dell'appalto, quindi, può essere altresì imputabile a negligenza della stazione appaltante" si rileva quanto segue:

Con riferimento a quanto asserito da ESP S.r.l. in merito alla necessità di inviare le comunicazioni anche al soggetto ausiliario si oppone che tale specifico onere non trova riscontro nel contratto d'appalto che all'art. 4 prevede: " **Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore** – Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Roma in via Stanislao Solari, 41, numero telefonico e



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

fax06.7197623, l'indirizzo di posta atp.srl@gmail.com e di posta elettronica certificata atp-srl@legalmail.it cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente a Consorzio S.p.A. ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione". In ultimo, relativamente al compito della Stazione Appaltante in merito alle verifiche da condursi sull'impresa ausiliaria, si segnala quanto segue.

Per quanto noto alla Stazione Appaltante in fase di aggiudicazione della gara d'appalto, il contratto di avvalimento prevedeva che l'impresa ausiliaria mettesse a disposizione dell'impresa avvalente, oltre al requisito tecnico-professionale previsto dal bando di gara anche "le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi collegati al requisito concesso e nel dettaglio "organizzazione aziendale", "mezzi ed attrezzature" e "know-how".

Proprio al fine di comprendere al meglio la natura dell'avvalimento Consorzio S.p.A., in fase di affidamento della gara, ha diligentemente più volte richiesto ad ATP S.r.l. chiarimenti e specificazione in merito all'effettivo ruolo svolto da parte della Società ESP S.r.l. (allegati 1 e 2).

In tale contesto ATP S.r.l. ribadiva il ruolo dell'ausiliaria specificando che "le attività oggetto dell'appalto, saranno svolte esclusivamente dalla ATP S.r.l., con l'aiuto e la supervisione della società ausiliaria ESP S.r.l." (allegati 1 e 2). Premesso che Consorzio S.p.A. non ha mai ricevuto da ATP S.r.l. l'indicazione precisa di eventuali attività che la stessa ATP S.r.l. avesse ritenuto di far svolgere da ESP S.r.l. nell'ambito dell'appalto (diversamente da quanto sopra riportato), tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto di avvalimento (tra cui il know-how aziendale), del fatto che le attività oggetto di appalto e conseguentemente di avvalimento, si sarebbero dovute svolgere presso l'officina di ATP S.r.l., nonché della dislocazione geografica della stessa rispetto alla sede di Consorzio S.p.A., la Scrivente non ha potuto svolgere, in corso di esecuzione, alcuna ulteriore verifica diretta sull'operato dell'ausiliaria.

Ad ogni buon conto, stando quindi a quanto riportato da ESP S.r.l., la stessa avrebbe svolto nel corso dell'appalto unicamente due prestazioni ovvero la fornitura delle tele filtranti nel settembre 2021 e il trasporto dei pannelli dalla sede di ATP S.r.l. ad altra officina nel novembre 2021 per effettuarne la pulizia, attività peraltro definite dalla stessa ESP S.r.l. "...omissis... oggetto di pagamento in via separata rispetto al contratto di avvalimento" pertanto estranee allo stesso; pertanto si rileva che per quanto rappresentato dalla stessa impresa, sia venuto meno l'impegno rappresentato nel contratto di avvalimento circa l'impiego effettivo delle risorse ivi indicato, configurandosi in tal modo un inadempimento circa gli obblighi contenuti nel contratto di avvalimento e pertanto il ricorrere di ulteriori circostanze a supporto della risoluzione del contratto di appalto.

Preme infine nuovamente rammentare, che nelle memorie difensive si riportano elementi relativi a n. 710 pannelli, oggetto di ritiro da parte di ATP S.r.l., ma il contratto nel suo complesso, prevedeva la fornitura di n. 1.700 pannelli rigenerati (di cui n. 1.000 mai ritirati, prima della risoluzione del contratto, da ATP S.r.l. per eseguire le attività previste dall'appalto); pertanto come è possibile evincere dalla determina di risoluzione del contratto a vostre mani, l'entità dell'inadempimento contrattuale risulta ben più grave di quello che emerge dalle predette memorie.

Alla luce anche degli elementi novativi contenuti nella memoria in oggetto, che depongono ulteriormente in favore della conferma della motivazioni che hanno determinato la risoluzione contrattuale, si rinnova l'invito a Codesta Autorità a non accogliere la richiesta avanzata da ATP S.r.l. e da ESP S.r.l., per mezzo dei propri legali, sia per quanto riguarda l'omissione dell'annotazione della risoluzione contrattuale nel Casellario informatico, sia per quanto attiene l'annotazione relativa agli eventi di forza maggiore, evidentemente non applicabili, per quanto riportato nella presente nota, al caso di specie.

Si rinnova altresì la richiesta, a tutela di questa e di altre stazioni appaltanti, di integrazione dell'annotazione di risoluzione del casellario informatico non solo per quanto riguarda la risoluzione contrattuale ma anche in merito all'inadeguatezza dell'esecuzione dell'appalto.

Questo Ufficio, esaminate le memorie trasmesse dagli operatori economici nonché tutta la relativa documentazione allegata, ha ritenuto che le ulteriori motivazioni addotte dalla s.a. in fase di controdeduzioni, non possono essere valutate in tale occasione in quanto non consentirebbero il diritto di difesa all'O.e. e alla impresa ausiliaria e comunque sono riferite a "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, che compromette la buona riuscita delle prestazioni" di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, mentre è il comma 4 del medesimo articolo a regolamentare il "grave ritardo nell'esecuzione rispetto



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

ai termini contrattuali per negligenza dell'appaltatore", così come indicato nella determina di risoluzione per ritardo n. 312 del 28.01.2022.

In relazione alla responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria si rappresenta che il [Consiglio di Stato, sez. V, 24.11.2021 n. 7863](#) ha confermato il principio per cui, stante la natura "tipica" – in quanto disciplinato dal vigente Codice dei contratti pubblici – del contratto di avvalimento, allo stesso va applicato un approccio sostanzialistico (ex multis, Cons. Stato, VI, 8 maggio 2014, n. 2356; V, 23 ottobre 2014, n. 5244) in conformità alle norme che ne individuano la funzione economico-sociale, in particolare dovendosi considerare che il legislatore non ne ha dettato un contenuto vincolato in ordine ai rapporti interni tra ausiliaria ed ausiliata, ma solo quanto ai rapporti esterni con la stazione appaltante, ponendo in particolare l'accento sulla responsabilità solidale dell'ausiliaria e sul vincolo obbligatorio nei confronti dell'amministrazione.

Ciò posto, vi sono elementi da cui trarre che l'intento negoziale in concreto perseguito dalle parti sia stato di dar vita ad un contratto (di avvalimento) improduttivo di responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione – ossia un contratto in cui le presunte clausole condizionanti abbiano avuto l'effetto di scriminare, nei confronti di quest'ultima, le singole posizioni – atteso che i contraenti hanno manifestato espressamente (ed inequivocabilmente) tale volontà derogatoria.

Infatti, nel contratto di avvalimento stipulato tra A.T.P. S.r.l. e E.S.P. S.r.l. è stato ben chiarito che "*...Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto*;

8) La predetta responsabilità si estende in relazione ai **solli requisiti di cui è carente l'impresa ausiliata** ed indicati nel presente contratto:

- fino al collaudo per le opere previste nell'appalto e, dopo quest'ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile;
- fino alla conclusione del contratto per la parte riguardante i servizi, le forniture e le attività.

Pertanto, per quanto sopra esposto questa Autorità non può ritenere responsabile E.S.P. S.r.l. del grave ritardo accumulato dalla società ausiliata.

Relativamente alla risoluzione contrattuale nei confronti dell'O.e. A.T.P. S.r.l. si rappresenta che Il Ministero del Lavoro con il [Decreto ministeriale n. 67/2022](#), ha apportato modifiche e integrazioni ai criteri di approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria e alla disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento CIGO, definiti dal [Decreto ministeriale n. 95442/2016](#).

Per il 2022, le modifiche vengono apportate all'art 3 del DM 95442/2016 con l'inserimento del comma 3-bis. In considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la causale "**crisi di mercato**" viene integrata dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità, determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi Ucraina, di concludere accordi o scambi.

Ulteriore modifiche riguardano l'art 5. del DM 95442/2016. Con l'inserimento del comma 1-bis la causale "**manca di materie prime o componenti**" viene ampliata anche ai casi in cui le difficoltà economiche, non prevedibili e non imputabili all'impresa, siano riconducibili alla difficoltà di reperimento delle fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Modifiche sono state apportate anche al comma 2 dell'art. 5 al termine del quale viene inserito un ulteriore periodo riguardante la stesura della relazione tecnica. **In caso di difficoltà di reperimento di fonti energetiche funzionali al processo produttivo, la relazione tecnica dovrà attestare le oggettive difficoltà economiche e la relativa, imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse all'azienda.**



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

Sinteticamente..... sono state introdotte nel DM n. 95442/2016 le seguenti previsioni:

- per l'anno 2022 integra la fattispecie di **"crisi di mercato"** la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis);
- il caso di **"mancanza di materie prime o componenti"** si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

A tale proposito si rappresenta che l'ANAC con delibera n. 227 dell'11.5.2022 ha ben chiarito il concetto di "cause di forza maggiore", infatti sostiene che l'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzialmente in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Secondo le regole del commercio internazionale, presupposti **per l'applicazione della clausola di "forza maggiore"** sono i seguenti:

- **estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato**
- **non prevedibilità dell'evento al momento della stipulazione del contratto**
- **insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.**

Il quadro normativo richiamato dalla citata Deliberazione ANAC prevede che il debitore non risponde dell'inadempimento **se prova che esso è dovuto a un impedimento** di là della propria sfera di controllo e del quale non ci si poteva ragionevolmente aspettare che egli tenesse conto al momento della conclusione del contratto né che dovesse evitare o superare l'impedimento o le sue conseguenze.

Pertanto l'O.e. avrebbe dovuto provare concretamente l'impedimento riscontrato nel reperimento del materiale.

Per tutto quanto sopra esposto, si rappresenta che l'Autorità, nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd 'notizie utili', non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l'utilità dell'inserimento della notizia nel Casellario ai fini delle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come chiarito dal testo delle Linee Guida dell'ANAC n. 6 (approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017) e dalla consolidata giurisprudenza. Come di recente statuito dalla V Sezione del Consiglio di Stato in merito alla *ratio* dell'annotazione nel casellario informatico delle notizie utili ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice appalti, la finalità del compito affidato all'ANAC traspare dalla stessa formulazione dell'enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici (**Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299**) il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura di gara (**Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2021, n. 5659**).

La sequenza procedimentale preordinata all'individuazione del miglior contraente è interamente regolata da norme pubblicistiche cui sono preordinati i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, e poggia sui postulati di trasparenza e di imparzialità, finalizzati al rispetto della par condicio di



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

tutti i concorrenti. L'osservanza di tali principi impone un obbligo comportamentale delle imprese concorrenti, che giustifica l'eventuale annotazione e, quindi, la pubblicità di situazioni che potrebbero compromettere il buon esito della gara e che, comunque, la Stazione Appaltante è libera di valutare nel modo più conveniente ai propri interessi. Sulla base di tali rilievi, l'apprezzamento dell'utilità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico delle notizie provenienti dalla fonte sopraddeata non appare né illogico, né privo di fondamento, ciò che rileva è che la notizia sia completa e, nella specie, nell'annotazione sia precisata la provenienza della notizia ed il procedimento in cui i fatti rilevati si inseriscono.

Pertanto l'ANAC, a seguito della specifica segnalazione della Stazione Appaltante, dà evidenza del provvedimento assunto da quest'ultima e procede all'inserimento dell'annotazione nel Casellario informatico, che assume valore di pubblicità/notizia, salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza o inutilità della notizia comunicata dalla Stazione Appaltante.

Conseguentemente, la notizia segnalata deve essere iscritta al fine di consentire alle SS.AA. l'esercizio del discrezionale apprezzamento relativo all'affidabilità del contraente, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c-ter), D.lgs 50/2016. Ciò in quanto, la S.A. ha ritenuto che le inadempienze contrattuali, siano ascrivibili esclusivamente alla società.

Considerato che, nella funzione di gestione del Casellario Informatico, questa Autorità non può ergersi ad arbitro della controversia, che dovrà essere risolta in altre sedi, e considerato il principio di legittimità degli atti amministrativi, alla luce di quanto riportato in atti dalle parti, si rappresenta che il testo dell'annotazione potrà essere integrato dando evidenza del giudizio promosso.

Pertanto in linea generale, laddove richiesto, al fine dell'equo bilanciamento degli opposti interessi e sulla base della documentazione che l'una o l'altra parte potrà esibire al fine di provare quanto affermato, l'annotazione potrà essere integrata con notizie relative all'eventuale contenzioso instaurato dalle parti in causa.

Posto quanto sopra premesso, il **Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5189 23.6.2022**, ha evidenziato che le annotazioni iscritte nel Casellario informatico dell'Autorità, pur non prevedendo l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, non sono innocue rispetto alla vita delle imprese, rilevando anche sotto il profilo dell'aggravamento della partecipazione dell'operatore rispetto a future selezioni pubbliche. L'annotazione avvenuta nel caso in esame incide certamente sull'affidabilità dell'operatore interessato, connotandosi per il pregiudizio che comporta in riferimento all'immagine professionale di un'impresa tacciata di "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali" tale da "compromettere la buona riuscita della prestazione".

A riprova di questo, si rammenta come la valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico, in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione, può certamente essere desunta dall'iscrizione di tali annotazioni, tanto che la giurisprudenza prevalente ritiene che l'annotazione debba avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Anche in ragione di questo, ANAC sarebbe tenuta a compiere una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che non può ridursi ad una assertiva affermazione della notizia.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'iscrizione nel casellario, a norma dell'art. 213, comma 10, cit., la quale denuncia un "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione" sebbene in teoria riferita all'utilità della notizia per la stazione appaltante, assuma effetti sanzionatori, in quanto incide sull'affidabilità dell'operatore e arreca un concreto pregiudizio al suo *standing* professionale.



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

Nel caso in questione è stata valutata l'utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall'operatore economico nelle sue controdeduzioni, poiché effettivamente incidenti sull'importanza dell'inadempimento e, in via indiretta, sull'apprezzamento dell'affidabilità della società da parte delle stazioni appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all'iscrizione ([Sentenza n. 1318 del 21.2.2020 - Consiglio di Stato](#)) - ([Sentenza n. 2319 del 25.02.2021 - T.A.R. Lazio - Sezione I](#)).

Sono stati valutati altresì gli elementi rappresentati dalla Stazione Appaltante come rilevanti, alla luce delle finalità individuate all'articolo 213, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici.

Pertanto, questa Autorità, ritiene effettive le ragioni della risoluzione contrattuale avendo accertato "in concreto" – e al di fuori da qualsiasi *automatismo* – la "non manifesta infondatezza" dei fatti oggetto di segnalazione, oltretutto la loro "utilità" in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario Informatico, "garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati" [T.A.R. Lazio, sez. I quater, 13.05.2022 n. 6032 del 13.05.2022](#)

Sono stati dunque ritenuti attendibili gli elementi di fatto descritti nel provvedimento di risoluzione contrattuale con riguardo alle motivazioni riferibili al mancato rispetto dei termini contrattuali a causa della pandemia da Covid 19 che ha determinato per l'O.e. una notevole difficoltà nel reperimento dei più comuni materiali necessari alla definizione dell'appalto in questione, in quanto non corredati da elementi probatori documentali idonei a dimostrare che tali ritardi fossero attribuibili a "causa di forza maggiore", ovvero in mancanza della relazione tecnica con la quale avrebbe dovuto attestare le oggettive difficoltà economiche e la relativa, imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse all'azienda. In caso di difficoltà di reperimento di fonti energetiche funzionali al processo produttivo.

Ciò fermo restando che la decisione dell'Autorità di procedere all'annotazione non implica il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale ([Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299](#)).

A tale proposito si rappresenta che, l'annotazione inserita non potrà essere integrata così come richiesto dagli avvocati della società A.T.P. S.r.l. "...*la società A.T.P. riferisce che il prolungamento dei tempi di esecuzione contrattuale è dipeso da eventi di forza maggiore, estranei alla sfera di controllo dell'appaltatore, rappresentati dalla crisi negli scambi internazionali e in particolare degli approvvigionamenti determinata dalla pandemia da Covid-19 e dalle gestione della stessa in Cina, mercato di provenienza dei materiali da impiegare nell'esecuzione dell'appalto...*" in quanto carente di relazione tecnica richiesta dal DM n. 95442/2016 e utile a documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Si ritengono altresì abbondantemente esaustive le memorie trasmesse dall'O.e. e si comunica che l'Ufficio non ritiene necessaria l'audizione richiesta ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ex art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 in virtù del quale "Il dirigente, può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento.

Si comunica, pertanto, che è stata inserita (con pubblicazione nella giornata di domani) nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e



UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI

forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (Delibera n. 721/2020), pubblicato su G.U. Serie Generale n. 225 del 10/09/2020 e consultabile sul sito dell'Autorità: www.anticorruzione.it alla sezione "regolamenti" la seguente annotazione:

«La stazione appaltante Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.P.A (C.F.: 92040230093) con nota prot. n. 915 del 11/03/2022, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n. 18213, ha segnalato di aver disposto con Determina prot. n. 312 del 28/01/2022, la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la rigenerazione di pannelli filtranti installati su filtri a disco HYDROTECH, C.I.G.: 8447080EEB stipulato con l'Operatore Economico A.T.P. S.r.l. (C.F.: 09011671006), a causa del mancato rispetto dei termini contrattuali».

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche»

Avverso il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. competente, nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 10.

Il Dirigente dell'Ufficio

anna
TUNNO
29.09.2022
09:41:20
GMT+00:00

